Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il controllo dei bilanci

2023/2045(INI)

25.9.2023

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022
(2023/2045(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: Maria Grapini

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022
(2023/2045(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la relazione della Commissione del 27 luglio 2023, dal titolo "Trentaquattresima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2022)" (COM(2023)0464) ("relazione PIF 2022"),

– viste la relazione 2022 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[1] e la relazione annuale 2022 del comitato di vigilanza dell'OLAF[2],

– vista la relazione annuale 2022 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 1° marzo 2023,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento relativo alla condizionalità")[3],

– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti[4] (regolamento recante disposizioni comuni),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), presentata dalla Commissione il 16 maggio 2022 (COM(2022)0223),

– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[5] ("direttiva PIF"),

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 16 settembre 2022, dal titolo "Second relazione sull'attuazione della direttiva (UE)

[1] OLAF, Ventitreesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1° gennaio-31 dicembre 2022, 2022.
[2] Relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF — 2022, GU C 225 del 27.6.2023, pag. 1.
[3] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
[4] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
[5] GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (COM(2022)0466),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo "Relazione sullo stato di diritto 2022" (COM(2022)0500),

– visto lo studio dal titolo "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), pubblicato nel dicembre 2022[6],

– vista la relazione dal titolo "Assessing the Threats to the NextGenerationEU (NGEU) fund – A Joint Europol-OLAF Report" (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU – Relazione congiunta Europol-OLAF), resa pubblica il 6 giugno 2023,

– vista la nota conclusiva del Mediatore europeo sull'iniziativa strategica concernente la trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del 12 settembre 2023, in relazione al caso SI/6/2021/PVV, aperto il 24 febbraio 2022,

– vista l'analisi n. 4/2023 della Corte dei conti europea, del 6 luglio 2023, dal titolo "Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE",

– vista la relazione speciale n. 6/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo "Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione",

– visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014[7],

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE[8],

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2023 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE – lotta contro la frode – relazione annuale 2021[9],

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2023),

---

[6] Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, Blondes, E., Disley, E., Hulme, S. et al., studio "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
[7] GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.
[8] GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 11.
[9] Testi approvati, P9_TA(2023)0018.

A. considerando che, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del suddetto articolo ("relazione PIF");

B. considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere elementi fondamentali della strategia dell'UE per rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace;

C. considerando che la relazione PIF si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri, compresi i dati relativi alle irregolarità e alle frodi riscontrate;

D. considerando che il numero di irregolarità fraudolente riscontrate e segnalate dimostra i risultati degli sforzi degli Stati membri volti a contrastare la frode e altre attività illegali e non dovrebbe essere interpretato come un'indicazione del livello di frode negli Stati membri;

E. considerando che diversi livelli e attori sono coinvolti nella tutela del bilancio dell'UE mediante la prevenzione (interruzione e sospensione dei pagamenti), l'individuazione, le rettifiche finanziarie e il recupero degli importi indebitamente versati;

F. considerando che il sistema di individuazione precoce e di esclusione protegge il bilancio dell'UE dai rischi di insolvenza, negligenza, frode o irregolarità commesse da attori privati;

G. considerando che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto consente di adottare misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio o gli interessi finanziari dell'UE;

H. considerando che l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[10] (regolamento RRF) prevede disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

I. considerando che occorre affrontare i diversi livelli di digitalizzazione negli Stati membri mediante la creazione nell'UE di sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili, che sono funzionali e necessari per un'analisi solida ed esaustiva e per un'efficace prevenzione delle irregolarità, nonché per il contrasto delle frodi e della corruzione;

J. considerando che la cooperazione con i partner internazionali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la relazione PIF 2022 e le analisi ivi presentate;

[10] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

2. concorda sul fatto che la prevenzione e l'individuazione delle frodi debbano basarsi su una maggiore digitalizzazione al fine di migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dei dati; sottolinea la necessità di una governance antifrode efficiente, di processi efficaci orientati ai risultati e di strutture adeguatamente preparate per garantire la cooperazione e il coordinamento tra tutte le componenti dell'architettura antifrode e gli attori pertinenti;

3. si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per anticipare la pubblicazione della relazione PIF annuale, che consente di approvare la risoluzione del Parlamento entro l'anno n+1 e rende più attuali le osservazioni e le raccomandazioni ivi contenute;

4. valuta positivamente la maggiore coerenza complessiva della legislazione antifrode in tutta l'UE, a seguito delle azioni intraprese per recepire correttamente le norme dell'UE nei sistemi nazionali; osserva che, sotto alcuni aspetti, la situazione rimane non ottimale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione di sospette frodi e irregolarità e il relativo seguito, ambito in cui le differenze tra gli Stati membri restano considerevoli;

5. condivide il parere della Commissione secondo cui l'analisi del rischio di frode dovrebbe essere rafforzata onde valutare se la segnalazione di tassi modesti di frode sia la conseguenza di una reale bassa frequenza di comportamenti scorretti o piuttosto di carenze nell'individuazione;

6. deplora il fatto che in molti Stati membri le autorità nazionali non sempre diano seguito alle raccomandazioni della Commissione, riferiscano in modo esaustivo o adottino tempestivamente le buone pratiche riconosciute; sottolinea che in molti Stati membri la percentuale di irregolarità ancora classificate come sospette frodi molti anni dopo la loro segnalazione iniziale è estremamente elevata, anche in relazione ai casi indicati come chiusi; ritiene che tali situazioni possano suggerire la mancanza di un seguito adeguato, risorse insufficienti o non adeguatamente formate, lacune nella comunicazione o canali di segnalazione inefficienti, una cooperazione e un coordinamento carenti o persino il rinvio ingiustificato della riclassificazione delle irregolarità come fraudolente al fine di adeguare la segnalazione statistica;

7. osserva che nel 2022 il numero di casi di frode e irregolarità segnalati dalle autorità competenti dell'UE e nazionali, 12 455 in totale, è leggermente aumentato rispetto al 2021; rileva che nel 2022 i finanziamenti interessati relativi a tali casi ammontano a 1,77 miliardi di EUR, in diminuzione rispetto a 3,24 miliardi di EUR nel 2021;

8. è consapevole del fatto che il confronto anno per anno delle segnalazioni di irregolarità non sempre offre un'analisi affidabile delle tendenze e dei modelli poiché l'attuazione di molti programmi prevede un ciclo pluriennale; ritiene che il confronto con una media quinquennale sia più adatto per l'identificazione di situazioni in tempo reale; si compiace, a tale riguardo, che nella relazione PIF 2022 si faccia spesso riferimento ai risultati del periodo 2018-2021;

9. è del parere che il coinvolgimento della società civile e del settore privato negli sforzi volti a combattere le frodi ne migliorerebbe la prevenzione e l'individuazione, e che ciò implichi il sostegno a canali riservati e/o informatori e giornalisti investigativi, nonché che l'efficacia di questi ultimi dipenda dalla misura in cui è consentito loro l'accesso alle informazioni sui progetti, i beneficiari e i pagamenti;

10. accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione (JOIN (2023)0012), che riconosce la gravità della corruzione in quanto compromette l'efficienza della spesa pubblica, l'efficacia del mercato unico e la sostenibilità della crescita economica; sottolinea che la lotta conto la corruzione costituisce uno degli impegni dell'Unione, al pari della trasparenza e dell'integrità;

11. è preoccupato per la difficoltà di stimare con estrema precisione in che misura la criminalità organizzata tragga vantaggio illegalmente dalle finanze dell'UE; ritiene che sia necessario un approccio comune nei vari Stati membri per valutare l'impatto della criminalità organizzata sui fondi dell'Unione ed esaminare l'efficacia delle misure adottate per far fronte al problema; invita la Commissione ad avviare rapidamente tutte le azioni necessarie per perseguire tale armonizzazione;

12. ritiene che la mancanza di un recepimento efficace negli ordinamenti nazionali in molti Stati membri lasci spazio alla criminalità organizzata per una serie di attività transfrontaliere illegali in settori che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce, pertanto, i suoi precedenti inviti a rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata[11];

13. osserva che la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025[12] mira a definire gli strumenti e le misure per smantellare i modelli e le strutture operativi delle organizzazioni criminali a livello transfrontaliero, sia online che offline; invita gli Stati membri a contribuire agli sforzi della Commissione e a istituire reti di cooperazione regionale per lo scambio di informazioni sui casi e sulle strategie di lotta contro le frodi perpetrate dalla criminalità organizzata; ricorda, a tale proposito, l'importanza della nuova proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni[13], la cui efficace attuazione fornirebbe alle autorità strumenti rafforzati per privare i gruppi della criminalità organizzata dei mezzi finanziari necessari a svolgere ulteriori attività criminali;

14. sottolinea che, per quanto riguarda i casi di corruzione, alla fine del 2022 l'EPPO aveva segnalato 87 casi indagati (rispetto ai 40 nei primi sette mesi di attività operative nel 2021); osserva che nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS), nel periodo dal 2018 al 2022, 30 casi erano stati segnalati da 10 Stati membri, di cui 5 casi relativi all'agricoltura, 22 alla coesione e 3 alla preadesione, con un'incidenza finanziaria complessiva stimata a circa 50 milioni di EUR;

15. sottolinea nuovamente che la corruzione, in particolare quella ad alto livello e anche nelle istituzioni dell'UE, è un reato particolarmente grave che potrebbe estendersi a livello transfrontaliero, ledendo gli interessi finanziari dell'Unione e l'economia dell'UE nel suo complesso, nonché minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche nell'UE e negli Stati membri; ribadisce che in seno alle istituzioni dell'UE

[11] GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.
[12] Comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021)0170).
[13] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2022, riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022)0245).

deve esistere una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione; è a favore dell'integrazione degli sforzi anticorruzione nell'elaborazione delle politiche dell'UE;

16. si compiace del fatto che la Commissione abbia incluso una sezione specifica riguardante la lotta alla corruzione nella sua relazione sullo Stato di diritto, al fine di fornire un'analisi comparativa approfondita degli approcci, delle procedure e degli strumenti utilizzati dagli Stati membri nei rispettivi sforzi per combattere la corruzione, nonché di contribuire a valutare quali siano i settori maggiormente a rischio;

17. osserva che, grazie all'IMS, nel periodo 2018-2022 sono stati segnalati 375 casi relativi a conflitti di interesse, spesso individuati in ambienti simili a quelli in cui si verificano pratiche di corruzione; sottolinea che la grande maggioranza dei casi segnalati di conflitti di interesse è legata all'attuazione delle politiche di coesione (l'86 % dei casi rispetto al 9 % dell'agricoltura e al 5 % della preadesione), per un totale di quasi 117 milioni di EUR per il periodo in esame; sottolinea che i conflitti di interesse segnalati si riferiscono principalmente alle relazioni tra i destinatari dei fondi e i loro contraenti e subcontraenti, mentre solo il 7 % dei casi riguarda conflitti di interesse durante la fase di aggiudicazione e/o valutazione dei progetti, coinvolgendo quindi i membri delle commissioni di valutazione;

18. ritiene che tale dato potrebbe costituire un indicatore dell'impatto positivo e dell'effetto deterrente delle modifiche alle norme finanziarie, che sono state rese applicabili a tutte le autorità nazionali che gestiscono i fondi dell'UE, unitamente al fatto che un terzo dei casi è stato individuato attraverso fonti esterne ai sistemi di gestione e di controllo, tra cui gli informatori e i giornalisti investigativi, il che dimostra un livello adeguato di trasparenza e accessibilità nonché di contributi da parte della società civile;

19. è altresì consapevole del fatto che il numero totale di casi di conflitti di interesse è superiore a quello segnalato nell'IMS, come indicato dalle informazioni supplementari ricevute dalle direzioni generali per la Politica regionale e urbana e per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione per quanto riguarda i casi di conflitti di interesse e i relativi recuperi nel settore degli appalti pubblici nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo di sviluppo regionale, comunicati direttamente dagli Stati membri attraverso il sistema di gestione dei fondi dell'UE (noto come SFC, che nel periodo 2014-2020 ha presentato altri 31 casi relativi a 16 programmi in 11 Stati membri, con un'incidenza pari a 3,4 milioni di EUR);

Entrate

20. osserva che, nel 2022, il numero complessivo (4 661) di irregolarità fraudolente e non fraudolente relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) è stato superiore del 7,6 % rispetto alla media quinquennale (periodo 2018-2022); rileva con preoccupazione che anche l'importo totale interessato da tali irregolarità, secondo quanto stimato e constatato dagli Stati membri, è notevolmente aumentato (del 47 %, raggiungendo i 783 milioni di EUR); pone in evidenza, in merito alla stessa questione, che nel 2022 il tasso complessivo di recupero nei casi fraudolenti e non fraudolenti è stato soltanto del 48 % (rispetto al 54 % del 2021) e che la stessa cifra relativa ai casi fraudolenti è stata solo del 25 %, percentuale distribuita tra gli Stati membri in modo molto eterogeneo;

21. sottolinea che, nel 2022, tra le nuove relazioni di inesigibilità presentate alla Commissione da sei Stati membri, in soli 19 casi la Commissione ha ritenuto che fosse stato dimostrato in modo convincente che la perdita di RPT non era imputabile agli Stati membri in questione e che questi ultimi non ne erano finanziariamente responsabili, mentre in 82 casi, per un importo di quasi 39 milioni di EUR, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri non avessero dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era loro imputabile e li ha dichiarati finanziariamente responsabili di tale perdita (nel 2022 i casi valutati dalla Commissione sono stati 135, per un totale di 76,8 milioni di EUR); incoraggia la Commissione a mantenere questo efficace meccanismo di revisione dei casi di inesigibilità così da promuovere l'efficacia delle azioni di recupero delle amministrazioni nazionali;

22. osserva che, sempre nel 2022, le ispezioni da parte dei servizi antifrode e i controlli a posteriori sono stati i più efficaci strumenti di rilevamento, rispettivamente, delle irregolarità fraudolente e non fraudolente, sempre più spesso in combinazione con audit fiscali e controlli allo sdoganamento; sottolinea che, nel 2022, i principali modi operandi nei casi di frode sono stati il contrabbando e il valore inesatto e la classificazione/designazione errata delle merci, con un particolare aumento dei casi di sigarette di contrabbando segnalati;

23. osserva che, dal punto di vista monetario, la Cina è rimasta il principale paese di origine delle merci interessate da irregolarità, seguita da Stati Uniti e Vietnam, rispettivamente al secondo e terzo posto, e che i prodotti tessili e le calzature sono stati i beni maggiormente colpiti, in termini sia di numero che di valore dei casi individuati e segnalati;

24. ribadisce il suo invito a ridurre il divario dell'IVA affrontando la mancanza di risorse, la limitata efficienza digitale delle amministrazioni fiscali e le lacune legislative che riducono l'efficacia delle misure volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale; ricorda che rafforzare la cooperazione amministrativa è il modo più efficace per contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA;

25. sottolinea che l'EPPO ha la competenza per svolgere indagini su reati gravi a danno del sistema comune dell'IVA connessi al territorio di due o più Stati membri e che comportino un danno complessivo di almeno 10 milioni di EUR; esprime preoccupazione in merito ai dati riportati nella relazione annuale dell'EPPO per il 2022, secondo cui il 16,5 % delle sue indagini attive (185) sono legate a frodi in materia di IVA, le quali tuttavia rappresentano il 47 % dei danni stimati (6,7 miliardi di EUR);

26. accoglie con favore la seconda relazione sull'attuazione della direttiva PIF, pubblicata dalla Commissione il 16 settembre 2022 (COM(2022)0466), tuttavia si rammarica che la Commissione abbia evitato di intervenire sulla revisione della soglia di 10 milioni di EUR, che incide notevolmente sulle attività dell'EPPO in relazione ai casi di frode dell'IVA; sottolinea che gli interrogativi ricorrenti e ancora irrisolti riguardo alle diverse interpretazioni quanto ai metodi da applicare per il calcolo della soglia (se aggregare i danni verificatisi in più Stati membri e se limitare i paesi coinvolti nel calcolo ai partecipanti all'EPPO) rendono la situazione poco chiara; è fermamente convinto che l'attuale soglia limiti l'effetto dissuasivo, consenta agli autori dei reati di individuare le giurisdizioni più deboli per sfuggire all'EPPO e possa compromettere le indagini, dal momento che le autorità nazionali spesso non hanno una visione completa dell'entità

dell'attività criminosa nella fase iniziale dell'indagine; invita la Commissione, nell'ambito della prossima relazione sul recepimento della direttiva PIF, a riconsiderare la sua posizione e a eliminare o ridurre sostanzialmente la soglia, fornendo nel contempo indicazioni adeguate sul metodo di calcolo;

Spese

27. osserva che, nel periodo 2018-2022, il numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito di azioni per lo sviluppo rurale è aumentato, principalmente a causa dell'incremento del tasso di individuazione relativo alle azioni del periodo di programmazione 2014-2022; sottolinea tuttavia che il numero di casi di frode individuati e segnalati è ancora inferiore alle aspettative e che ciò richiede un maggiore monitoraggio della situazione;

28. fa notare che, benché nel 2022 le irregolarità fraudolente segnalate nel contesto del sostegno all'agricoltura siano aumentate in confronto al 2021, i tassi di individuazione per lo sviluppo rurale sono stati notevolmente superiori a quelli per il sostegno all'agricoltura; osserva che, in ambito di sostegno all'agricoltura, il livello più elevato di frodi è stato segnalato per le misure di mercato e che diversi casi complessi relativi alla promozione di prodotti agricoli sono stati oggetto di indagine da parte dell'OLAF;

29. si rammarica del fatto che, nel periodo 2018-2022, sia nello sviluppo rurale che nei pagamenti diretti, il contributo apportato da analisti del rischio, informatori e giornalisti investigativi nell'individuazione di casi di frode è stato molto limitato; esprime altresì preoccupazione per la durata delle procedure amministrative avviate per trattare i casi di frode individuati, le quali, in media e nel periodo 2014-2022, hanno richiesto quasi quattro anni dall'inizio dell'irregolarità prima di giungere a un sospetto di attività fraudolenta e, in seguito a ciò, quasi tre anni per arrivare all'archiviazione del caso dopo averlo segnalato alla Commissione; sottolinea che, in ambito di coesione, è stato necessario circa un anno e mezzo per giungere al sospetto di irregolarità fraudolenta e più di due anni per archiviare il caso di frode dopo averlo segnalato alla Commissione;

30. osserva che, nel 2022, il maggior numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate ha interessato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR, rispettivamente per il 59 % e il 67 %) e, in misura minore, il Fondo sociale europeo (FSE, rispettivamente per il 27 % e il 20 %); sottolinea che i settori maggiormente a rischio sono i trasporti e la protezione dell'ambiente, a causa degli elevati importi di denaro interessati dalle irregolarità, nonché la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (RST&I), in cui si registra la massima frequenza di irregolarità fraudolente;

31. esprime preoccupazione per il fatto che, nel 2022, il numero di irregolarità segnalate ai danni dello strumento di assistenza preadesione (IPA) ha registrato un picco, ed è consapevole del fatto che i casi riguardano lo strumento di assistenza preadesione I (IPA I) 2007-2013 e lo strumento di assistenza preadesione II (IPA II) 2014-2020; invita la Commissione a basarsi sugli insegnamenti tratti in relazione a tali strumenti in modo da rendere a prova di frode le azioni e iniziative future aventi obiettivi identici o simili, come nel caso dell'Ucraina, che dovrebbe ricevere risorse particolarmente pertinenti dall'IPA e da Orizzonte Europa, e in cui la corretta distribuzione delle risorse, anche in condizioni molto difficili, è fondamentale ai fini dell'efficacia e dell'efficienza del processo di adesione;

32. evidenzia che, nell'ambito della politica di coesione, il numero e gli importi finanziari delle irregolarità non fraudolente segnalate nei primi nove anni del periodo di programmazione 2007-2013 erano molto più elevati di quelli segnalati nel periodo di programmazione 2014-2020 e che tale tendenza riguarda tutti i fondi e la maggior parte degli Stati membri;

33. osserva che, relativamente alla politica di coesione, il tipo di violazione fraudolenta più frequente segnalata nell'ambito dell'IMS riguarda i documenti giustificativi (errati, mancanti, falsi o falsificati), mentre le irregolarità non fraudolente maggiormente segnalate sono le violazioni delle norme sugli appalti pubblici;

34. osserva che, nel 2022, le pratiche di recupero registrate per irregolarità sono state 770 (rispetto alle 879 del 2021), 37 delle quali per casi di frode (a confronto, nel 2021 ne sono state segnalate 54 come fraudolenti), per un importo di 61,28 milioni di EUR (dei quali 5,67 milioni per frode, contro ai 7,04 milioni del 2021);

35. osserva che, nel complesso, le irregolarità fraudolente individuate nell'ambito della gestione diretta sono rimaste stabili nel periodo 2018-2022; si compiace del fatto che, relativamente alla gestione diretta nel periodo 2018-2022, l'OLAF è indicato come responsabile dell'individuazione dell'88 % delle pratiche di recupero connesse a irregolarità segnalate come fraudolente, pari al 92 % degli importi complessivi dei recuperi; osserva che circa il 97 % delle irregolarità non segnalate come frode è stato individuato in seguito a controlli della Commissione;

36. osserva che, tra il 2018 e il 2022, il recupero medio si è attestato su livelli positivi, con un tasso medio di recupero pari al 56 % (risultato di un 34 % di "irregolarità segnalate come frode" e di un 59 % di "irregolarità non segnalate come frode");

NextGenerationEU (NGEU) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

37. è consapevole del fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sta raggiungendo l'apice della sua attuazione e che il regolamento che disciplina tale attuazione impone agli Stati membri di istituire sistemi di controllo efficaci ed efficienti al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire la conformità alle normative nazionali ed europee; sottolinea in particolare che la lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interessi (definiti come "irregolarità gravi") e la duplicazione dei finanziamenti dovrebbe ricevere risorse e attenzione adeguate;

38. osserva che la Commissione ha valutato tali sistemi di controllo prima dell'approvazione dei piani e successivamente, nel 2022, ha svolto 16 audit dei sistemi incentrati sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE[14] che hanno riguardato gli organismi incaricati dell'attuazione e del coordinamento, come ministeri e agenzie; esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione intende sottoporre ad audit tutti gli Stati membri almeno una volta entro la fine del 2023 e accoglie con favore la decisione di selezionare gli obiettivi di audit a partire da una valutazione del rischio;

39. rileva che il lavoro di audit della Commissione ha confermato l'esistenza di variazioni nei sistemi di controllo interno tra gli organismi incaricati dell'attuazione e del

[14] In Spagna, Slovacchia, Estonia, Danimarca, Grecia, Cechia, Italia, Lituania, Malta, Slovenia, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Irlanda, Lettonia e Polonia.

coordinamento, individuando buone prassi in alcune delle procedure utilizzate per la verifica e la prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti;

40. ribadisce che l'efficacia di prevenzione, individuazione e indagine delle attività illegali che minacciano l'attuazione di NGEU dipende dall'efficacia di raccolta e condivisione dei dati, compreso il rapido trattamento delle richieste di accesso provenienti dai servizi investigativi all'interno di uno Stato membro, nonché da altri paesi o, a livello dell'UE, dall'OLAF e dall'EPPO cui deve essere concesso l'accesso;

41. accoglie con favore l'analisi congiunta di Europol e dell'OLAF, che ha valutato i rischi di frode e irregolarità relativi a NGEU; accoglie con favore le raccomandazioni formulate da Europol e dall'OLAF e invita la Commissione, le agenzie e gli organismi specializzati dell'UE e gli Stati membri a cooperare e interagire attivamente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione di NGEU;

42. accoglie con favore l'iniziativa strategica della Mediatrice europea avviata nel febbraio 2022 e finalizzata a esaminare la trasparenza dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, le strategie di comunicazione e informazione pubblica relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché le modalità di supervisione dei fondi;

Digitalizzazione e trasparenza a sostegno della lotta contro la frode

43. accoglie con favore l'analisi n. 04/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE", la quale sottolinea che la digitalizzazione potrebbe rendere più efficiente l'audit dei fondi dell'UE; pone in risalto le osservazioni della Corte dei conti secondo cui vi sono molte differenze nel grado di digitalizzazione della spesa dell'UE, per lo più centralizzata quando la Commissione opera in gestione diretta e più frammentata per le altre modalità di gestione, come nell'ambito della gestione concorrente;

44. è consapevole del fatto che gli sforzi compiuti dalla Commissione e da altri organismi incaricati dell'attuazione volti a digitalizzare il bilancio dell'UE devono superare molteplici ostacoli al fine di migliorare la compatibilità tra i sistemi informatici utilizzati dalle numerose entità coinvolte; apprezza, a tale proposito, la coerenza della comunicazione alla Commissione del 30 giugno 2022 dal titolo "European Commission digital strategy – Next generation digital Commission" (Strategia digitale della Commissione: la Commissione digitale di prossima generazione) (C(2022)4388);

45. sostiene che la digitalizzazione ha comportato notevoli miglioramenti nella prevenzione e nell'individuazione delle frodi, oltre a una semplificazione delle procedure amministrative, e che deve essere al centro di ogni strategia antifrode, comprese le strategie nazionali antifrode (NAFS); invita la Commissione a ribadire le sue raccomandazioni e a darvi un seguito affinché gli Stati membri adottino, qualora non l'abbiano ancora fatto, una propria strategia nazionale antifrode e la mantengano aggiornata, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

46. rileva che, tra le opzioni disponibili, Arachne è di gran lunga il sistema informatico più utilizzato (da 21 Stati membri) a sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva che numerosi Stati

membri hanno utilizzato i propri strumenti informatici antifrode dedicati, spesso insieme a quelli dell'UE, sebbene tali strumenti fossero raramente interoperabili;

47. ribadisce il proprio sostegno a un unico sistema informatico integrato per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio come previsto dalla rifusione del regolamento finanziario, che dovrebbe garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

48. rileva che la digitalizzazione della lotta contro la frode costituisce anche uno degli elementi fondamentali della revisione del piano d'azione che accompagna la strategia antifrode della Commissione avviata nel 2022, il quale è stato adottato nel 2019 e deve essere adeguato agli scenari economici e sociali in rapida evoluzione e alle nuove sfide; è consapevole del fatto che la Commissione ha attuato con successo 60 azioni delle 63 totali e che alcune di esse sono di natura continua e in corso; invita la Commissione a presentare al Parlamento le norme e i criteri di base che saranno promossi dal piano d'azione riveduto;

L'architettura antifrode dell'UE e le misure chiave nel 2022

49. accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione nel 2022 per innalzare il livello di tutela degli interessi finanziari dell'UE;

50. sottolinea che il programma antifrode dell'Unione (UAFP) è stato istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027, e il 2022 è il suo secondo anno di attuazione, in regime di gestione diretta con l'OLAF quale servizio principale per l'attuazione del programma;

51. osserva che la decisione di finanziamento 2022 ha stanziato 15,4 milioni di EUR per la componente Hercule, 9 milioni di EUR per la componente AFIS (sistema d'informazione antifrode) e circa 1 milioni di EUR per la componente IMS, il che ha portato alla concessione di sovvenzioni ai pertinenti organismi di attuazione e al finanziamento di formazioni specializzate, banche dati e sostegno alla ricerca, al monitoraggio e alle analisi;

52. sottolinea che l'IMS è attualmente utilizzato da 35 paesi, tra cui gli Stati membri e altri paesi beneficiari, coinvolge circa 700 organizzazioni di segnalazione e oltre 3 000 utenti e si applica a diversi settori, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'asilo, il vicinato e la preadesione, oltre ai settori tradizionali dell'agricoltura, della coesione e della pesca;

53. valuta positivamente la complementarità dei programmi Fiscalis, Dogane e Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale e ritiene che gli effetti sinergici dell'introduzione di tale sostegno finanziario apportino miglioramenti tangibili nei settori della fiscalità, della condivisione delle informazioni relative al rischio e dell'adozione di attrezzature all'avanguardia per il controllo doganale;

54. osserva che 22 Stati membri hanno partecipato all'EPPO nel 2022, mentre 5 Stati membri (gli stessi del 2021) non vi hanno aderito; insiste affinché gli Stati membri che non partecipano ancora all'EPPO provvedano quanto prima in tal senso;

55. accoglie con favore la relazione annuale 2022 dell'EPPO, in cui vengono presentati i risultati del primo anno civile completo di attività operative; osserva che nel 2022 l'EPPO ha trattato 3 318 segnalazioni di reati (rispetto alle 2 832 segnalazioni ricevute nei sette mesi di attività operativa del 2021) e ha avviato 865 indagini (rispetto alle 576 indagini avviate nel periodo giugno-dicembre 2021); sottolinea che le indagini dell'EPPO hanno portato al congelamento di 359,1 milioni di EUR (rispetto ai 157,3 milioni di EUR del 2021), un importo pari a oltre sette volte il bilancio dell'EPPO, e che, alla fine del 2022, all'EPPO erano in corso 1 117 indagini su comportamenti scorretti, per un totale stimato di 14,1 miliardi di EUR di danni;

56. invita la Commissione ad avviare un dialogo costruttivo con l'EPPO al fine di rafforzarne le capacità di affrontare le sfide sempre più numerose nel settore della lotta alle frodi;

57. accoglie con favore i maggiori sforzi di individuazione profusi a seguito degli inviti dell'EPPO e del Parlamento e i relativi risultati, come evidenziato da una serie di indagini sulle frodi nell'UE avviate nei 22 Stati membri partecipanti, che segnano un aumento rispetto alla media storica precedente all'istituzione dell'EPPO; elogia a tale riguardo l'operazione Admiral, che ha portato alla luce una frode carosello in materia di IVA perpetrata da un gruppo organizzato di criminali operante in diversi Stati membri, per un valore stimato di 2,2 miliardi di EUR;

58. plaude alla cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, evidenziata nelle relazioni annuali di entrambi gli organismi; prende atto degli scambi regolari di informazioni tra i due organismi e rileva in particolare che l'EPPO ha risposto a 133 richieste in merito ai riscontri positivi o negativi ("hit/no hit") inviate dall'OLAF al fine di evitare indagini parallele sugli stessi fatti; invita l'OLAF e l'EPPO a coordinare le relazioni sulle azioni avviate al fine di rendere tangibile la loro cooperazione, tenendo conto in particolare del numero di indagini complementari richieste dall'OLAF (a norma dell'articolo 12 septies del regolamento EPPO) e del numero di richieste di sostegno delle indagini dell'EPPO presentate da quest'ultimo (a norma dell'articolo 12 sexies del regolamento EPPO);

59. rileva che nel settembre 2022 si è tenuta la prima revisione annuale ad alto livello della cooperazione tra l'EPPO e la Commissione, nell'ambito della quale sono state affrontate tra l'altro questioni concernenti la comunicazione reciproca, l'accesso alle banche dati e lo status istituzionale dell'EPPO;

60. esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sul recupero amministrativo degli importi dovuti al bilancio dell'Unione, che è effettuato dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dall'EPPO a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento EPPO, che impone all'EPPO l'obbligo di fornire informazioni alla Commissione senza indugio e nel rispetto della riservatezza, nonché a norma dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo concluso il 18 giugno 2021 tra l'EPPO e la Commissione, che stabilisce misure protettive e correttive; chiede alla Commissione e all'EPPO di informare il Parlamento in merito all'attuazione di questo importante strumento;

61. osserva che l'EPPO ed Europol hanno cooperato efficacemente su varie questioni operative sotto l'egida del comitato direttivo EPPO-Europol; rileva che Europol ha fornito sostegno (scambio di informazioni, supporto analitico, competenze) in 28 casi su

richiesta dell'EPPO e che l'EPPO ha aderito all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), che garantisce un canale di comunicazione sicuro per la cooperazione operativa;

62. osserva che nel 2022 la cooperazione tra gli attori pertinenti si è svolta in modo soddisfacente; rileva che le squadre di collegamento EPPO-Eurojust si sono riunite due volte nel 2022 e che 15 casi dell'EPPO sono stati gestiti presso Eurojust; constata che la divisione investigativa della Banca europea per gli investimenti (IG/IN della BEI) ha deferito 63 casi all'OLAF, all'EPPO e ad altre agenzie all'interno delle banche multilaterali di sviluppo e delle agenzie nazionali per lo sviluppo responsabili delle attività pertinenti; osserva che nel settembre 2022 circa 100 procuratori e membri del personale dell'EPPO hanno partecipato a una sessione di sensibilizzazione online sulle attività della BEI e del FEI volta ad aumentare l'efficacia della cooperazione tra l'EPPO e l'IG/IN, come stabilito dall'accordo operativo del 2021;

63. osserva che nel 2022 i procedimenti di esclusione avviati dalla BEI a seguito di indagini dell'IG/IN hanno portato all'esclusione di quattro operatori economici dalla partecipazione ai progetti o alle attività finanziati dalla BEI; invita la Commissione a valutare la possibilità di allineare i criteri di esclusione utilizzati dalla BEI e dal FEI a quelli utilizzati nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), considerando che gli accordi quadro finanziari e amministrativi conclusi con la BEI e il FEI coprono solo cinque delle sette situazioni di esclusione dell'EDES;

64. ricorda che la cooperazione inefficace o intempestiva o la mancata cooperazione degli Stati membri con l'EPPO e l'OLAF costituiscono motivi per un'azione ai sensi del regolamento sulla condizionalità; invita pertanto l'EPPO e l'OLAF a segnalare ogni caso in cui gli Stati membri non abbiano rispettato i loro obblighi in materia di informazione, assistenza, adozione di misure appropriate e misure precauzionali e follow-up adeguato e tempestivo delle relazioni e delle raccomandazioni;

65. rileva che il livello generale di attuazione negli Stati membri delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella relazione PIF 2021 è considerato soddisfacente per quanto riguarda l'integrazione di appositi strumenti informatici antifrode nella lotta contro la frode, il rafforzamento dell'analisi dei rischi e, in generale, lo sviluppo di sistemi informatici sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese;

66. appoggia l'intenzione della Commissione di avviare un esercizio di monitoraggio sulla situazione dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti negli Stati membri; ricorda che sarebbe opportuno chiarire maggiormente la definizione della struttura, del ruolo, delle responsabilità e del mandato degli AFCOS per garantire situazioni omogenee e armonizzate in tutta l'Unione, facilitando in tal modo la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali servizi; chiede nuovamente alla Commissione di aggiornare gli orientamenti sugli AFCOS formulati nel 2015, in quanto non sono più adeguati per assistere efficacemente le autorità nazionali nello sviluppo di un servizio di coordinamento ben strutturato; invita altresì la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito ai lavori in corso in questo settore e ai risultati dell'esercizio di monitoraggio;

67. osserva che molti Stati membri devono adottare strategie nazionali antifrode o aggiornare quelle esistenti, e ribadisce che tali revisioni sono necessarie alla luce

dell'evoluzione del panorama antifrode, in particolare ora che l'EPPO è pienamente operativa, nonché per tenere conto di nuovi rischi significativi in un panorama sempre più complesso nel campo delle frodi;

68. plaude nuovamente al fatto che la Commissione incoraggi gli Stati membri ad adottare strategie nazionali antifrode, il che si è tradotto in un aumento del numero di strategie nazionali antifrode adottate;

69. osserva che, alla fine del 2022, solo tre Stati membri (Finlandia, Irlanda e Polonia) hanno dichiarato di non aver adottato alcuna strategia a tutela degli interessi finanziari dell'UE, cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Romania) hanno indicato che stavano provvedendo a istituirne una, mentre gli altri Stati membri dispongono di strategie alternative a livello nazionale, regionale o settoriale o, in alcuni casi, le combinano;

70. ritiene che gli Stati membri trarrebbero beneficio da una valutazione periodica dei loro quadri antifrode, che includa se del caso orientamenti dell'UE, al fine di determinarne l'efficacia, individuare le migliori pratiche e rivedere le loro strategie antifrode per affrontare eventuali rischi emergenti; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni indipendenti o inter pares dei quadri antifrode al fine di migliorare la coerenza e garantire norme elevate;

71. sostiene che il regolamento sulla condizionalità è uno strumento permanente che va oltre i limiti di un determinato quadro finanziario pluriennale e che deve essere applicato in modo orizzontale, in quanto requisito per l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, in generale, e per una gestione efficiente ed efficace delle risorse dell'UE, in particolare, e che costituisce un prerequisito per accedere a tutti i fondi dell'UE;

72. prende atto della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2022 di sospendere l'erogazione di 6,3 miliardi di EUR di fondi dell'UE all'Ungheria; si attende che la Commissione e il Consiglio revochino le misure adottate solo in presenza di prove del fatto che le misure correttive introdotte dal governo ungherese si sono dimostrate efficaci nella pratica e, in particolare, che non è stata rilevata alcuna regressione rispetto a tali misure; ribadisce tuttavia il suo parere secondo cui, da sole, le 17 misure negoziate dalla Commissione e dal governo ungherese non sono sufficienti ad affrontare l'attuale rischio sistemico per gli interessi finanziari dell'UE e si rammarica che la Commissione non abbia richiesto sufficienti modifiche e garanzie sostanziali per ripristinare l'indipendenza della magistratura e ridurre il livello di corruzione;

73. invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio in modo tempestivo e regolare in merito a qualsiasi sviluppo pertinente e ricorda in particolare alla Commissione i suoi obblighi giuridici a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'articolo 8 del regolamento sulla condizionalità;

74. esprime preoccupazione per le conclusioni della terza relazione sullo Stato di diritto[15] riguardanti la situazione critica registrata in Polonia, in particolare per quanto concerne

[15] Comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo "Relazione sullo stato di diritto 2022" (COM(2022)0500).

le gravi carenze che interessano la magistratura[16] e il settore dei media; ricorda che il mancato rispetto da parte della Polonia delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ha comportato il pagamento di 360 milioni di EUR di sanzioni pecuniarie dal 2021 e incoraggia vivamente la Commissione a mantenere la sospensione dei pagamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino a quando non saranno pienamente soddisfatte tutte le condizioni per una piena integrazione dello Stato di diritto;

Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'UE

75. ritiene che la proposta di istituire un quadro orizzontale di sanzioni per la politica estera e di sicurezza comune sia complementare agli strumenti esistenti e alle azioni di politica interna ed esterna contro la corruzione, già approvati nel processo di allargamento o nel quadro del partenariato orientale; reputa che un maggiore impegno nei consessi internazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) contribuirà a promuovere la buona governance e lo Stato di diritto in quanto priorità fondamentali del processo di allargamento;

76. osserva che, dal 2021 al 2022, sia il numero di irregolarità non fraudolente sia i corrispondenti importi finanziari hanno registrato un aumento eccezionale; rileva che l'aumento del numero di casi è dovuto a irregolarità nell'ambito dell'IPA II 2014-2020 concernenti l'assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) in Macedonia del Nord e Turchia, e che per la maggior parte di tali irregolarità gli importi finanziari in questione erano inferiori a 10 000 EUR, mentre l'aumento degli importi finanziari è dovuto a irregolarità riguardanti l'assistenza preadesione per lo sviluppo rurale in Albania; sottolinea che le irregolarità fraudolente rappresentano il 10 % dei casi e che tale percentuale, che cambia nel tempo, è aumentata in modo significativo nel 2020 (17 %), raggiungendo un picco del 20 % nel 2021; invita la Commissione a mantenere un adeguato livello di monitoraggio su tali iniziative di finanziamento e a riferire al Parlamento in merito a eventuali problemi sistemici individuati nell'impiego delle risorse;

77. ritiene che i fondi a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) per l'assistenza ai paesi terzi e le risorse destinate alla risposta dell'Europa alla guerra in Ucraina non siano monitorati e controllati in modo adeguato;

78. evidenzia che la cooperazione con i partner internazionali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE; accoglie pertanto con favore gli accordi operativi conclusi nel 2022 dall'EPPO con la Procura generale dell'Ucraina, la Procura generale della Repubblica d'Albania, la Procura generale della Repubblica di Moldova, la Procura suprema di Stato del

[16] Per quanto concerne l'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura, persistono preoccupazioni riguardo al funzionamento delle procure, dato che la carica di ministro della Giustizia e la carica di procuratore generale sono ricoperte dalla stessa persona. Gli organi giurisdizionali polacchi hanno inoltre espresso preoccupazione circa il fatto che la prassi di distaccare i pubblici ministeri può essere considerata una forma di retrocessione e discriminazione, e che i procedimenti disciplinari possono essere utilizzati per limitare l'indipendenza della magistratura, dal momento che la sezione disciplinare della Corte suprema continua a pronunciarsi.

Montenegro, la Procura della Georgia e la Procura dello Stato della Repubblica di Macedonia del Nord, nonché il memorandum d'intesa e l'accordo operativo sulla cooperazione firmati con il dipartimento della Giustizia e il dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti;

79. ribadisce la sua ferma convinzione che solo rafforzando l'architettura antifrode dell'UE sarà possibile perseguire e potenziare in modo efficace ed efficiente la tutela degli interessi finanziari dell'UE, superando i limiti intrinseci dei sistemi nazionali, che non sono sufficienti per contrastare gli attacchi sempre più transnazionali contro gli interessi finanziari dell'Unione;

°

° °

80. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.